

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
<i>I Comunicazioni</i>		
Consiglio		
89/C 297/01	Avviso — Elaborazione da parte del Consiglio di posizioni comuni nell'ambito della procedura di cooperazione prevista dall'articolo 149, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità economica europea	1
89/C 297/02	Risoluzione del Consiglio, del 14 novembre 1989, sul commercio interno nell'ambito del mercato interno	2
Commissione		
89/C 297/03	ECU	4
89/C 297/04	Aiuti di Stato — C 17/89 (Italia)	5
89/C 297/05	Aiuti di Stato — C 71/89 (Belgio)	6
89/C 297/06	Comunicazione delle decisioni «strutture agrarie»	7
89/C 297/07	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (cereali)	9
89/C 297/08	Raggruppamento europeo d'interesse economico	10
89/C 297/09	Raggruppamento europeo d'interesse economico	10
89/C 297/10	Raggruppamento europeo d'interesse economico	10
89/C 297/11	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983	11
89/C 297/12	Note della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE	12
<hr/>		
<i>II Atti preparatori</i>		
Commissione		
89/C 297/13	Modifica della proposta di direttiva del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico	13

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

AVVISO

Elaborazione da parte del Consiglio di posizioni comuni nell'ambito della procedura di cooperazione prevista dall'articolo 149, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità economica europea

(89/C 297/01)

Il Consiglio ha stabilito posizioni comuni per quanto riguarda le seguenti proposte:

- proposta di direttiva che modifica la direttiva 80/390/CEE per quanto concerne il reciproco riconoscimento del prospetto di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori
- proposta di decisione relativa ad un programma comunitario specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore della competitività dell'agricoltura e della gestione delle risorse agricole (1989-1993)
- proposte di decisioni riguardanti la conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e l'Austria, la Finlandia, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera relativo ad un piano programmatico di stimolazione della cooperazione internazionale e degli scambi commerciali necessari ai ricercatori (SCIENCE).

Il testo di queste posizioni comuni si può ottenere presso il Segretariato generale del Consiglio, rue de la Loi 170, B-1048 Bruxelles, ufficio 12/53, tel. 234 76 21. Per qualsiasi richiesta, menzionare il riferimento della presente Gazzetta ufficiale e il numero di serie della proposta in questione.

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 1989

sul commercio interno nell'ambito del mercato interno

(89/C 297/02)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la risoluzione del Consiglio, del 19 giugno 1989, relativa all'attuazione di un piano di azioni prioritarie nel settore dell'informazione statistica: programma statistico delle Comunità europee (1989-1992) ⁽¹⁾,

vista la decisione 89/490/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1989, concernente il miglioramento del contesto dell'attività e la promozione dello sviluppo delle imprese nella Comunità, in particolare delle piccole e medie imprese ⁽²⁾,

vista la decisione 81/428/CEE della Commissione, del 20 maggio 1981, relativa alla creazione di un comitato per il commercio e la distribuzione ⁽³⁾, e i pareri del suddetto comitato in merito ai pagamenti elettronici, il «franchising» e la distribuzione selettiva,

viste le conclusioni della riunione dei direttori generali del commercio, la quale si è tenuta a Bruxelles il 19 luglio 1989 per iniziativa della Commissione ed ha avuto per oggetto le statistiche, l'informazione giuridica, le reti integrate di distribuzione (franchising) e i mezzi di pagamento elettronici,

sottolineando l'importanza socioeconomica del commercio dei beni e servizi che, con 20 milioni di persone occupate, un contributo del 15 % alla ricchezza della Comunità e una partecipazione di circa il 20 % al commercio estero comunitario, costituisce il secondo settore d'attività della Comunità,

INVITA LA COMMISSIONE A:

approfondire i lavori in particolare sui seguenti problemi:

a) in materia statistica:

- migliorare i dati statistici sul commercio, rendendoli compatibili con le definizioni comunitarie;

- intensificare, per quanto necessario, la fornitura di questi dati all'Istituto statistico delle Comunità europee;

- avviare rapidamente il programma settoriale «Commercio» senza appesantire gli obblighi amministrativi delle imprese;

b) in materia di cooperazione e scambio delle informazioni, per migliorare in particolare la trasparenza del settore:

- creare una base di dati accessibili alle amministrazioni, alle organizzazioni professionali, alle imprese e agli istituti di studio e di ricerca interessati, la quale raccoglierà e aggiornerà le norme dei diritti interni e del diritto comunitario che disciplinano o riguardano direttamente il commercio dei beni e servizi;

- associare più strettamente le professioni commerciali all'elaborazione delle politiche comunitarie, in particolare mediante la consultazione del Comitato per il commercio e la distribuzione, e analizzare l'impatto di tali politiche sull'attività commerciale;

- rafforzare parallelamente, e per gli stessi fini, la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri mediante riunioni a livello dei responsabili del commercio interno;

c) in materia di sviluppo del settore:

- tenendo presenti la varietà delle imprese commerciali e delle legislazioni nazionali, nonché dei vincoli cui sottostanno le piccole e medie imprese, avviare, con il concorso degli organi consultivi esistenti, l'esame di taluni settori, come le condizioni di funzionamento delle reti integrate di distribuzione (ad esempio: franchising) incluso in materia di informazione preliminare alla conclusione dei contratti di adesione;

⁽¹⁾ GU n. C 161 del 28. 6. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 239 del 16. 8. 1989, pag. 33.

⁽³⁾ GU n. L 165 del 23. 6. 1981, pag. 24.

— assicurare che, per quanto riguarda i sistemi di pagamento, in particolare il rapporto tra il proprietario della carta e l'emittente della carta oggetto della raccomandazione 88/590/CEE ⁽¹⁾, si tenga conto in futuro delle opinioni degli organi consultivi esistenti e dei principi contenuti nel codice europeo di buona condotta in materia di pagamento elettronico, figurante nella raccomandazione 87/598/CEE ⁽²⁾; sarebbe necessario, inoltre, uno studio dell'impatto di questi nuovi mezzi di pagamento sul settore commerciale;

— mettere in evidenza il ruolo che il commercio può avere nelle altre politiche della Comunità, in particolare la concorrenza e la protezione dell'ambiente e dei consumatori;

fare le proposte che essa ritiene opportune in questi settori sforzandosi di utilizzare le strutture esistenti e di evitare l'istituzione di nuove procedure, ed elaborare un programma di attività per il 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 317 del 24. 11. 1988, pag. 55.

⁽²⁾ GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 72.

COMMISSIONE

ECU (*)

24 novembre 1989

(89/C 297/03)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese convertibile	42,8096	Peseta spagnola	130,808
Franco belga e lussemburghese finanziario	42,8662	Scudo portoghese	177,044
Marco tedesco	2,03759	Dollaro USA	1,13156
Fiorino olandese	2,29898	Franco svizzero	1,82180
Sterlina inglese	0,723964	Corona svedese	7,24309
Corona danese	7,91863	Corona norvegese	7,75455
Franco francese	6,95737	Dollaro canadese	1,32041
Lira italiana	1505,14	Scellino austriaco	14,3515
Sterlina irlandese	0,773290	Marco finlandese	4,76838
Dracma greca	185,779	Yen giapponese	162,435
		Dollaro australiano	1,44423
		Dollaro neozelandese	1,92605

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).
 Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).
 Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).
 Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).
 Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

AIUTI DI STATO

C 17/89

(Italia)

(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)

(89/C 297/04)

Comunicazione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, primo comma del trattato CEE, indirizzata agli interessati diversi dagli Stati membri, in merito ad un regime di aiuti che il governo italiano intende concedere a favore del settore minerario italiano.

Il 20 aprile 1989, il governo italiano ha notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, il progetto di aiuti in oggetto.

Detto progetto riguarda il nuovo piano quinquennale in materia di politica mineraria in Italia e copre gli anni 1988-1992. Il bilancio previsto è di 1 000 miliardi di lire.

Gli interventi riguardano diversi aspetti della politica mineraria e più precisamente: la ricerca di base, la ricerca e lo sviluppo, la ricerca mineraria all'estero, l'acquisto di miniere o di partecipazioni in miniere all'estero, la tutela dell'ambiente, il mantenimento di miniere in fase di potenziale produzione con ripianamento delle perdite di gestione e, infine, il sostegno di attività sostitutive.

Per quanto riguarda l'aspetto di tutela dell'ambiente, il piano quinquennale prevede la concessione di contributi in conto capitale, nella misura massima del 20 % del costo complessivo del progetto, cumulabili con altri aiuti. Per quanto riguarda il penultimo aspetto è prevista la concessione di aiuti al funzionamento sotto forma di contributi a fondo perduto che in certi casi possono completamente ripianare le perdite di gestione.

Per quanto riguarda l'ultimo aspetto, il piano quinquennale dispone la concessione di aiuti in favore della creazione di attività sostitutive nelle zone colpite dalla chiusura delle miniere. L'aiuto è dato sotto forma di contributi in conto capitale nella misura massima del 50 % del costo globale dell'investimento, il cumulo con altri interventi rimanendo consentito.

La Commissione, sulla base delle informazioni di cui dispone, ritiene che le predette misure comportino in certi

casi degli aiuti troppo elevati. Il ritmo di riduzione degli aiuti al funzionamento sembra insufficiente mentre i piani di ristrutturazione o di chiusura delle miniere non redditizie sembrano poco costrittivi.

Un elevatissimo stanziamento esclusivamente destinato alla creazione di attività sostitutive non sembra sia necessario nella misura in cui altre leggi italiane, in particolare la legge 64 relativa al Mezzogiorno, dispongono già di stanziamenti elevatissimi utilizzabili per la predetta finalità.

La Commissione ha iniziato la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE nei confronti di taluni aspetti del regime di aiuti summenzionato. Infatti, sulla base delle informazioni di cui dispone, la Commissione ritiene che questi aspetti del progettato regime di aiuti non sono compatibili con il mercato comune a norma dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE e non possono beneficiare delle deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo.

La Commissione richiama l'attenzione sul contenuto della sua comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 318, del 24 novembre 1983, pagina 3, e fa presente l'effetto sospensivo di tale procedura, con la conseguenza che al progetto in questione non può essere data esecuzione senza la preventiva approvazione della Commissione. Essa sottolinea inoltre che ogni aiuto concesso prima di una decisione finale adottata nell'ambito di tale procedura è illegale, e può essere oggetto di una domanda di rimborso.

La Commissione invita gli interessati diversi dagli Stati membri a presentarle le loro osservazioni sul progetto di aiuti di cui sopra nel termine di un mese a decorrere dalla data della presente pubblicazione, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee,
Rue de la Loi 200,
B-1049 Bruxelles.

AIUTI DI STATO

C 71/89

(Belgio)

(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)

(89/C 297/05)

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE indirizzata agli altri Stati membri e agli altri interessati in merito ad aiuti che le autorità belghe hanno deciso di concedere alla SpA Sucrerie Couplet a Brunehaut-Wez.

1. Con lettera del 22 febbraio 1989, registrata il 28 febbraio 1989, la Rappresentanza permanente del Belgio ha notificato alla Commissione, in virtù dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, nel quadro della legge belga di espansione economica del 17 luglio 1959, un progetto di aiuto per la costruzione di un impianto per la produzione di zucchero granulato presso la SpA Sucrerie Couplet a Brunehaut-Wez (importo 9,63 milioni di franchi belgi, equivalenti a 221 006 ecu).

Con telex del 21 marzo 1989, la Commissione aveva chiesto alle autorità belghe informazioni complementari, pervenute in seguito con lettera del 7 aprile 1989.

2. Il progetto riguarda un aiuto agli investimenti per la costruzione di un impianto per la produzione di zucchero granulato, per la fabbricazione di prodotti a base di zucchero granulato e fondente, utilizzato nell'industria alimentare (pasticceria, caramellifici).

L'aiuto, che consiste in una sovvenzione in conto capitale, corrisponde ai 12 % del costo degli investimenti e in esonero dall'imposta catastale per tre anni. L'importo degli aiuti, espresso in equivalente sovvenzione netto, è del 9,154 %.

3. L'investimento in questione deve essere considerato come un'estensione del processo di fabbricazione dello zucchero ad uno stadio più sofisticato, cioè di uno zuccherificio che si prefigge come obiettivo una produzione finale di zucchero ben determinato, che può presentarsi sotto le forme più svariate, come ad esempio zucchero cristallino, zucchero semolato (più o meno raffinato), zucchero a zollette, zucchero candito o zucchero granulato.

Tutti questi tipi di zucchero rientrano nella produzione «normale» di uno zuccherificio.

L'aiuto è rivolto ad un settore che, da un punto di vista globale, è caratterizzato da eccedenze di produzione. L'aiuto non ha come effetto la diminuzione delle eccedenze e inoltre la nuova produzione è in concorrenza con i prodotti già esistenti.

Gli investimenti degli zuccherifici per la produzione di zucchero (sotto qualsiasi forma) devono essere normalmente finanziati dagli zuccherifici stessi, grazie all'utile di trasformazione garantito uniformemente a

tutti i fabbricanti di zucchero della Comunità al momento della fissazione annuale dei prezzi comunitari ed in funzione dei prezzi pagati dai consumatori per i vari tipi di zucchero.

Qualsiasi sovvenzione agli investimenti fino allo stadio della produzione finale dello zucchero costituirebbe dunque un vero e proprio vantaggio ingiustificato per i beneficiari ed una discriminazione per gli altri.

Tenuto conto di quanto precede, qualsiasi concessione di nuovi aiuti agli investimenti in questo settore è ritenuta dalla Commissione inutile e non idoneo ad agevolare lo sviluppo o il funzionamento del settore dello zucchero.

4. La misura non può quindi beneficiare di alcuna delle deroghe di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE ed è pertanto incompatibile con il mercato comune.
5. Alla luce delle osservazioni che precedono, la Commissione informa il governo belga che, dopo aver esaminato il progetto in oggetto, ha avviato nei suoi confronti la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE.
6. Nel quadro di tale procedura, la Commissione ingiunge al governo belga di presentarle le sue osservazioni entro quattro settimane a decorrere dalla data della presente lettera.
7. La Commissione informa inoltre il governo belga che ingiungerà agli altri Stati membri, tramite copia della presente lettera, e agli altri interessati, tramite una pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, di presentarle le loro osservazioni.
8. La Commissione rammenta al governo belga che a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, le misure previste non possono essere eseguite prima che si sia giunti ad una decisione definitiva tramite le procedure di cui all'articolo 93, paragrafo 2.
9. La Commissione invita gli altri Stati membri e gli altri interessati a presentarle le loro osservazioni in merito alle misure in questione nel termine di 4 settimane, a decorrere dalla data della presente comunicazione, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee,
Rue de la Loi 200,
B-1049 Bruxelles.

Tali comunicazioni saranno comunicate al governo belga.

Comunicazione delle decisioni «strutture agrarie»

(89/C 297/06)

(Vedi la comunicazione pubblicata nella «Gazzetta ufficiale delle Comunità europee» n. L 174 del 22 giugno 1989)

Decisione C(89) 1956 della Commissione, del 15 novembre 1989:

Stato membro interessato:

— Repubblica federale di Germania

Base giuridica:

— regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio (miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie)

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro in materia di protezione ambientale nel Land Baviera.

Decisione C(89) 1962 della Commissione, del 15 novembre 1989:

Stato membro interessato:

— Repubblica federale di Germania

Base giuridica:

— regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio (miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie)

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro in materia di protezione ambientale nel Land Renania-Palatinato.

Decisione C(89) 1958 della Commissione, del 15 novembre 1989:

Stato membro interessato:

— Repubblica federale di Germania

Base giuridica:

— regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio (miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie)

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro in materia di protezione ambientale nel Land Assia.

Decisione C(89) 1961 della Commissione, del 15 novembre 1989:

Stato membro interessato:

— Lussemburgo

Base giuridica:

— regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio (miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie)

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro per l'applicazione del regime di ritiro dei seminativi dalla produzione.

Decisione C(89) 1960 della Commissione, del 15 novembre 1989:

Stato membro interessato:

— Lussemburgo

Base giuridica:

— regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio (miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie)

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro in materia di indennità compensativa.

Decisione C(89) 1959 della Commissione, del 15 novembre 1989:

Stato membro interessato:

— Portogallo

Base giuridica:

— regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio (miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie)

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro in materia di reddito di riferimento.

Decisione C(89) 1957 della Commissione, del 15 novembre 1989:

Stato membro interessato:

— Repubblica federale di Germania

Base giuridica:

— regolamento (CEE) n. 1096/88 del Consiglio (incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola)

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro per l'attuazione del regolamento citato.

NB: Per ottenere una copia del testo della decisione nella lingua o nelle lingue dello Stato membro interessato, si prega di rivolgersi al Segretariato generale della Commissione delle Comunità europee, Servizio delle pubblicazioni e notifiche, palazzo Berlaymont, ufficio 11/60, rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles (tel. 02-235 23 64).

**Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo
(cereali)**

(89/C 297/07)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)

Gara permanente	Gara settimanale	
	Data della decisione della Commissione	Restituzione massima
Regolamento (CEE) n. 1623/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo ad una misura particolare d'intervento per l'orzo in Spagna (GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 24)	23. 11. 1989	72,89 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 1624/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, che indice una gara per la restituzione e/o il prelievo all'esportazione d'orzo verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie (GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 27)	23. 11. 1989	offerte rifiutate
Regolamento (CEE) n. 1625/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, che indice una gara per la restituzione e/o il prelievo all'esportazione di frumento tenero verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie (GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 30)	23. 11. 1989	offerte rifiutate
Regolamento (CEE) n. 1626/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, che indice una gara per la restituzione e/o il prelievo all'esportazione di frumento duro verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie (GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 33)	—	Nessuna offerta
Regolamento (CEE) n. 3126/89 della Commissione, del 18 ottobre 1989, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 301 del 19. 10. 1989, pag. 14)	23. 11. 1989	178,00 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 3451/89 della Commissione, del 16 novembre 1989, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di granturco verso i paesi delle zone I, II, eccetto l'Unione Sovietica, III, IV, V, VI, VII, VIII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie (GU n. L 333 del 17. 11. 1989, pag. 29)	23. 11. 1989	73,75 ECU/t

Raggruppamento europeo d'interesse economico

(89/C 297/08)

Avviso pubblicato a norma del regolamento (CEE)
n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985 (*)

Costituzione

1. Denominazione del gruppo: Méridien Hôtel Europe.
2. Data d'immatricolazione del gruppo:

(*) GU n. L 199 del 31. 7. 1985, pag. 1.

3. Luogo d'immatricolazione del gruppo:
Stato membro: FR.
Località: 1, quai de Corse, F-75181 Paris Cedex 04.
4. Numero di registro del gruppo: C 351 827 050.
5. Pubblicazione(i):
Titolo completo della pubblicazione:
Nome e indirizzo dell'editore:
Data della pubblicazione: 7 novembre 1989.

Raggruppamento europeo d'interesse economico

(89/C 297/09)

Avviso pubblicato a norma del regolamento (CEE)
n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985 (*)

Costituzione

1. Denominazione del gruppo: de Morgan Profi EEIG.
2. Data d'immatricolazione del gruppo: 3 ottobre 1989.

(*) GU n. L 199 del 31. 7. 1985, pag. 1.

3. Luogo d'immatricolazione del gruppo:
Stato membro: UK.
Località: 20 King street, UK-London SW1Y 60Y.
4. Numero di registro del gruppo: GE000002.
5. Pubblicazione(i):
Titolo completo della pubblicazione:
Nome e indirizzo dell'editore: The London Gazette,
London SW8 5D3.
Data della pubblicazione: 19 ottobre 1989.

Raggruppamento europeo d'interesse economico

(89/C 297/10)

Avviso pubblicato a norma del regolamento (CEE)
n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985 (*)

Costituzione

1. Denominazione del gruppo: The Parlex group of european lawyers EEIG.
2. Data d'immatricolazione del gruppo: 25 settembre 1989.

(*) GU n. L 199 del 31. 7. 1985, pag. 1.

3. Luogo d'immatricolazione del gruppo:
Stato membro: UK.
Località: 61 Charterhouse street, UK-London EC1M 6HA.
4. Numero di registro del gruppo: GE000001.
5. Pubblicazione(i):
Titolo completo della pubblicazione:
Nome e indirizzo dell'editore: The London Gazette,
London SW8 5D3.
Data della pubblicazione: 19 ottobre 1989.

**Comunicazioni della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE)
N. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983**

(89/C 297/11)

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario ⁽¹⁾, la Commissione ha deciso, con effetto a partire dal 21 novembre 1989, le seguenti modifiche al regime d'importazione applicato nel Benelux nei confronti di alcuni paesi a commercio di Stato —

— Apertura, a carattere eccezionale, per il 1989, di contingenti per l'importazione di prodotti tessili.

URSS

Categoria 4	25 000 pezzi
Categoria 5	2 800 pezzi

Corea del Nord

Categoria 4	20 000 pezzi
Categoria 5	20 000 pezzi
Categoria 6	20 000 pezzi
Categoria 8	20 000 pezzi

Vietnam

Categoria 4	35 000 pezzi (supplementare)
Categoria 6	35 000 pezzi (supplementare)
Categoria 7	40 000 pezzi (supplementare)
Categoria 8	40 000 pezzi (supplementare).

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario ⁽¹⁾, la Commissione ha deciso, con effetto a partire dal 21 novembre 1989, la seguente modifica al regime d'importazione applicato nella Repubblica federale di Germania nei confronti dell'URSS:

— Apertura, a carattere eccezionale, per il 1989, di un contingente supplementare di 20 tonnellate per l'importazione di prodotti tessili [categoria 2 (2a)].

⁽¹⁾ GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6.

Note della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE

(89/C 297/12)

La Commissione, con decisione C(89) 2029 del 22 novembre 1989, ha autorizzato la Repubblica italiana a escludere dal trattamento comunitario i tessuti di cotone, della categoria 2, originari della Cina e messi in libera pratica negli altri Stati membri.

La decisione si applica dopo la data della presente decisione e fino al 31 dicembre 1989.

Il testo di questa decisione può essere richiesto alla Commissione, Bruxelles, tel. (02) 235 23 64; telefax (02) 235 01 20 o 235 01 21.

La Commissione, con decisione C(89) 2030 del 22 novembre 1989, ha autorizzato la Repubblica francese a escludere dal trattamento comunitario le camicie, camicette e bluse e maglia, della categoria 7, originari della Corea del Sud e messi in libera pratica negli altri Stati membri.

La decisione si applica dopo la data della presente decisione e fino al 31 dicembre 1989.

Il testo di questa decisione può essere richiesto alla Commissione, Bruxelles, tel. (02) 235 23 64; telefax (02) 235 01 20 o 235 01 21.

La Commissione, con decisione C(89) 2031 del 22 novembre 1989, ai sensi dell'articolo 115 del trattato CEE ha respinto un ricorso introdotto dalla Repubblica francese in vista d'essere autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario le importazioni di camicie e camicette, T-shirts, magliette a collo alto, camiciole e articoli affini, a maglia, della categoria 4, originari della Repubblica popolare cinese e messi in libera pratica negli altri Stati membri.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Modifica della proposta di direttiva del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico ⁽¹⁾

COM(89) 553 def. — SYN 174

(Presentata dalla Commissione il 9 novembre 1989, in virtù dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE)

(89/C 297/13)

I. Al sesto considerando è aggiunto il nuovo testo seguente:

«che è essenziale garantire che detti organismi designati siano di alto livello nell'intera Comunità;»

II. Il capo IV è modificato come segue:

«CAPO IV

Strumenti in servizio

Articolo 13

1. Gli strumenti recanti il marchio di conformità CE ed utilizzati per delle applicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) vengono sottoposti ad ispezione in servizio da parte di un organismo **competente** per verificare la persistente conformità al modello descritto nel certificato di omologazione (se del caso) e alle disposizioni della presente direttiva ad essi applicabili.

2. Tali strumenti devono essere nuovamente verificati:

- a) dopo riparazione, modifica o riassettaggio;
- b) dopo trasferimento in una zona geografica in cui il valore dell'accelerazione di gravità è sufficientemente differente da giustificare una nuova verifica, in particolare per quanto riguarda l'errore di indicazione.

La nuova verifica deve essere eseguita da un organismo notificato o sotto la sua responsabilità oppure da un fabbricante autorizzato ad applicare la procedura della dichiarazione CE di conformità (tipo 2) o sotto la sua responsabilità.

3. Nell'ambito della nuova verifica o dell'ispezione in servizio devono essere effettuate le opportune prove definite nelle relative norme di cui all'articolo 5 o prove equivalenti.

Nell'ambito della nuova verifica si applicano i valori dell'errore massimo tollerabile specificati nell'allegato 1, paragrafo 4, punto 1. In tutti gli altri casi si applicano i valori dell'errore massimo tollerabile specificati nell'allegato 1, paragrafo 4, punto 2.»

(¹) GU n. C 55 del 4. 3. 1989, pag. 6 [COM(88) 780 def. — SYN 174].

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

**LES SERVICES D'ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE POUR LES
JEUNES DE 14 À 25 ANS DANS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE**

Europe sociale — Supplément 4/87

Voici le dernier d'une série de rapports commandés par la Commission des Communautés européennes afin d'examiner l'état des services d'orientation scolaire et professionnelle dans la Communauté européenne et formuler des recommandations sur le meilleur soutien à apporter par la Commission au développement futur de ces services. Ce rapport diffère des précédents en ce qu'il se concentre surtout sur le groupe d'âge 14-25 ans et s'attache à deux questions spécifiques: l'évolution du rôle des services d'orientation professionnelle et les liens entre les différents services.

154 pages

Langues de publication: DE, EN, FR

Numéro de catalogue: CE-NC-87-004-FR-C ISBN: 92-825-8009-1

Prix publics au Luxembourg, taxe sur la valeur ajoutée exclue:

4,20 écus — 180 FB — 29 FF

PASSAGE DES JEUNES DE L'ÉCOLE À LA VIE ACTIVE

Europe sociale — Supplément 5/87

Comblent le fossé entre l'éducation et le monde extérieur, en particulier le monde du travail, était l'un des principaux objectifs de presque tous les trente projets pilotes qui ont pris part de 1983 à 1987 au second programme d'action de la Communauté européenne sur la transition des jeunes de l'école à la vie active.

Cette préoccupation reflète la pression politique quotidienne présente dans chaque pays de la Communauté pour améliorer la qualité de l'éducation et de la formation afin de réduire le nombre de jeunes commençant leur vie adulte sans qualification professionnelle reconnue et, par là même, pour augmenter l'efficacité et la compétitivité économiques et pour suivre le rythme des changements économiques et techniques.

Ce supplément spécial présente deux analyses des réponses apportées par les projets pilotes à ces défis et de leurs approches pour combler le fossé entre école et monde du travail.

120 pages

Langues de publication: DE, EN, FR

Numéro de catalogue: CE-NC-87-005-FR-C ISBN: 92-825-8053-9

Prix publics au Luxembourg, taxe sur la valeur ajoutée exclue:

4,20 écus — 180 FB — 29 FF



OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
L-2985 Luxembourg

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

DE L'ÉCOLE À LA VIE ACTIVE

Europe sociale — Supplément 1/88

Ce bilan prospectif du deuxième programme d'action communautaire sur le passage des jeunes de l'école à la vie active couvre les domaines suivants:

- les défis sociaux, économiques et éducatifs auxquels le programme constituait une réponse (chapitre 1^{er});
- les solutions apportées par les 30 projets pilotes (chapitres 2 à 6);
- des orientations pour l'avenir et des propositions d'action à l'adresse des décideurs et des praticiens de l'éducation (chapitres 6 et 7).

77 pages

Langues de publication: DE, EN, FR

Numéro de catalogue: CE-NC-88-001-FR-C ISBN: 92-825-8254-X

Prix publics au Luxembourg, taxe sur la valeur ajoutée exclue:

5,10 écus — 220 FB — 36 FF



OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
L-2985 Luxembourg

CEDEFOP — CENTRO EUROPEO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Uno spazio d'intervento per la formazione professionale

L'Atto unico europeo, e la sfida che comporta il mercato unico interno, rappresenta per l'economia europea uno sforzo di coordinazione e di concertazione sociale, che renda possibile una risposta efficace all'innovazione tecnologica, in un contesto internazionale caratterizzato dalla competizione. Le PMI dovranno svolgere un ruolo chiave. Dato il loro particolare significato, la formazione e la qualificazione di direttori, quadri tecnici e lavoratori di PMI va vista — in questo contesto — come un elemento strategico, che renda possibile un'economia dinamica ed innovatrice, sia nei processi di produzione che nei nuovi prodotti.

64 pagine

Publicato in: ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT.

N. di catalogo: HX-AA-87-003-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

ECU 3 LIT 4 400 BFR 130



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-2985 Lussemburgo